

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con nota del 28/05/09 la ricorrente ha chiesto alla banca la restituzione dei cinque prelievi effettuati sui circuiti Bancomat ed Europay in data 24 gennaio 2009 mediante l'utilizzo fraudolento della propria carta Bancomat. La carta era custodita nel portafoglio della ricorrente il cui furto, subito il 24 gennaio, è stato regolarmente denunciato ai Carabinieri il successivo 26 gennaio.

Nel reclamo la ricorrente ha precisato:

- di aver provveduto a bloccare la carta il 25 gennaio 2009 e a confermare il blocco il giorno successivo presso l'agenzia della banca che ha emesso la carta;
- che il PIN non era custodito unitamente alla carta;
- che i prelievi sono stati effettuati con modalità anomale (in tempi molto ravvicinati e presso sportelli bancari diversi) ed oltre i massimali giornalieri. A tal proposito, la ricorrente ha osservato come l'assunzione di opportuni accorgimenti da parte della banca avrebbe evitato il superamento dei limiti pattuiti, a tutela di entrambe le parti.

Al reclamo sono stati acclusi i seguenti documenti:

- denuncia furto della carta bancomat sporta ai Carabinieri;
- denuncia dei prelievi fraudolenti (n. 5 per 1.250 euro) sporta ai Carabinieri in data 11/02/2009;
- stralcio dell'estratto conto dal quale si evince che il 24/01/2009 sono stati effettuati n. 5 prelievi ciascuno per 250 euro, di cui uno utilizzando il circuito 'europay';



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- copia del contratto sottoscritto il 21.05.07.

Con nota del 15 settembre 2009, la banca non ha accolto la richiesta di rimborso della ricorrente specificando che il supporto magnetico della carta non consente l'individuazione del PIN e che, pertanto, le transazioni contestate sarebbero state effettuate con l'utilizzo congiunto della carta bancomat 'ancora regolarmente in essere' e del codice segreto. Nella nota l'intermediario ha altresì precisato che, per tali motivi, l'operatività mediante bancomat non risulta inserita nel Fondo Interbancario di Garanzia né è coperta da altre forme di assicurazione.

A *latere* di tali aspetti tecnici, la banca ha infine richiamato le clausole contrattuali relative al servizio Bancomat con particolare riferimento a quelle relative alla conservazione della tessera

Al ricorso sono stati acclusi il reclamo e la risposta della banca.

In sede di controdeduzioni (trasmesse con nota n. 19801 del 12/01/2009), l'intermediario ha premesso di non avere accolto a suo tempo il reclamo in quanto, dagli accertamenti condotti, i prelievi oggetto di contestazione risultavano effettuati con la tessera regolarmente in essere e congiuntamente al codice personale segreto.

Ciò posto, riesaminata nuovamente la questione, la banca ha ritenuto di rimborsare i tre prelievi effettuati in eccesso ai massimali giornalieri (pari a euro 250 ed euro 300, rispettivamente sul circuito BANCOMAT e su quello CIRRUS per le transazioni all'estero). Tale somma, pari a 750 euro, è stata accreditata sul C/C del ricorrente con valuta 24 gennaio 2009, come si evince dallo stralcio dei movimenti sul conto accluso alle controdeduzioni.

A seguito della predetta operazione, effettuata il 10 dicembre 2009, la ricorrente ha firmato una quietanza liberatoria, acclusa alle controdeduzioni, nella quale 'prende atto dell'accredito' e dichiara liberata la banca 'da ogni ulteriore pretesa'.

In relazione a quanto precede, la banca ha chiesto che l'ABF voglia ritenere cessata la materia del contendere.

Preso atto di quanto sopra esposto, il Collegio considera che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto inizialmente dal ricorrente e che pertanto deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO